



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

Al
Senato della Repubblica
7° Commissione istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport

via email a:
commissioneistruzione@senato.it

Oggetto: Affare assegnato sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715) - Audizione Associazione Italiana Allenatori Calcio 12 maggio 2016 ore 14:00

On.li Componenti della Commissione,
nel ringraziare per l'invito rivolto alla nostra Associazione rappresentativa categoriale degli allenatori di calcio (di seguito anche solo brevemente nel suo acronimo ufficiale, AIAC), prendiamo spunto dall'elenco degli ambiti tematici trasmessoci, per concentrare il nostro breve *report* sul relativo aspetto di nostra competenza, *id est* il punto 2 di seguito trascritto:

"2. Dilettantismo/Professionismo.

Chi e come lavora nel mondo dello sport: requisiti professionali di chi insegna attività sportiva. Formazione. Contenuti della laurea in scienze motorie e status del docente di scienze motorie, rispetto anche ai suoi sbocchi occupazionali. Tutele degli atleti e delle atlete. Prospettive per il dopo carriera degli atleti: realizzazione della dual career (carriera duale) nello studio e nello sport di élite. Profili fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche".

La trattazione seguirà il seguente indice:

- 1) Premessa e inquadramento dell'AIAC;
- 2) I requisiti professionali e l'inquadramento lavoristico degli allenatori in ambito professionistico;
- 3) I requisiti professionali e l'inquadramento lavoristico degli allenatori in ambito dilettantistico;
- 4) Conclusioni.

*

1) Premessa e inquadramento dell'AIAC

L'AIAC, che attualmente conta circa diciassette mila (17.000) iscritti, è l'associazione rappresentativa degli interessi degli allenatori di calcio, sia professionisti sia dilettanti, come emerge dal primo punto delle "Norme Transitorie e Finali" dello Statuto della F.I.G.C. (DOC. 1), in tale ottica, per l'effetto, è soggetto abilitato e riconosciuto quale organo di rappresentanza degli interessi collettivi categoriali degli allenatori di calcio abilitati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai fini di cui all'art. 4 della L. n. 91/1981.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

L'AIAC, pertanto, sottoscrive gli accordi collettivi di lavoro sportivo applicabili a tutti gli allenatori di calcio a seconda della categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto AIAC (DOC. 2) l'associazione ha sede legale in Firenze, in Via Gabriele D'Annunzio, n. 138, presso il Centro Tecnico federale di Coverciano e, sulla base del successivo art. 2 dello Statuto (DOC. 2), ha per scopi: *"la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio, la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo del giuoco del calcio, con particolare attenzione alla formazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice"*.

In tale ottica, pertanto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto: *"Possono associarsi all'A.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, i tecnici che abbiano conseguito l'abilitazione dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a seguito di corso regolare ed iscritti all'albo tenuto presso il Settore Tecnico"* (DOC. 2).

In virtù di quanto sopra, senza distinzione tra professionisti e dilettanti, la scrivente associazione persegue, sin dalla sua istituzione, oltre ai naturali obiettivi di autotutela collettiva categoriale, l'obiettivo primario di garantire la presenza, in ogni ambito e livello calcistico, di tecnici qualificati e debitamente formati dal Settore Tecnico della FIGC, con il quale collabora attivamente alla realizzazione dei corsi abilitanti all'iscrizione all'albo *ad hoc* della Federazione.

Tale obiettivo, nel corso degli anni, si è focalizzato, in particolare, nella costante richiesta - anche attraverso legittime forme di *moral suasion* nell'ambito degli organi federali cui partecipa - della legittimazione al ruolo di tecnico di qualsivoglia squadra di calcio solo per i tecnici e preparatori regolarmente titolari di abilitazione da parte del Settore Tecnico FIGC, che, per mero inciso, rappresenta uno dei migliori organi formativi mondiali nel giuoco del calcio.

Cogliamo, quindi, sulla base di tali premesse, con immenso interesse l'invito dell'Ecc.ma Commissione proprio perché i temi trattati sono di particolare centralità nell'ambito degli obiettivi della nostra associazione.

Ai fini della trattazione che segue, tuttavia, si rende necessaria una premessa di carattere metodologico che tocca un profilo di criticità del sistema, ovvero sia l'assenza di una chiara distinzione in ambito endofederale tra allenatori dilettanti e allenatori professionisti.

Tale problematica rende necessario ricordare le disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico FIGC, con quelle della legge n. 91 del 23 marzo 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

Le norme del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (DOC. 3), infatti, correttamente si limitano a individuare i requisiti professionali dei tecnici ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione dell'Albo e dei Ruoli e la conseguente abilitazione all'esercizio dell'attività per le squadre di calcio, non distinguendo, pertanto, esplicitamente tra attività svolta in regime professionistico e attività svolta in regime dilettantistico.

Vero, infatti, che l'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (DOC. 3), suddivide gli allenatori, che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione del Regolamento in:

- a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO, abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria;
- b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A, abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado;
- c) Allenatori di base-UEFA B, abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio;



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

d) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio;

e) Allenatori Dilettanti, abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Tuttavia, ben può avvenire che un allenatore iscritto nei ruoli professionistici svolga attività in regime dilettantistico o che, viceversa, uno iscritto nei ruoli dilettantistici, svolga attività in ambito professionistico.

Sotto tale profilo, pertanto, ai fini della distinzione tra allenatore professionista e allenatore dilettante, un necessario raccordo va svolto con le disposizioni della legge n. 91 del 23 marzo 1981.

Sarà, pertanto, inquadrabile come professionista l'allenatore che riveste la qualifica endofederale relativa e che al contempo è tesserato per una società professionistica, *id est* militante in uno dei campionati di Lega Nazionale Professionisti Serie A, di Lega Nazionale Professionisti Serie B e di Lega Italiana Calcio Professionistico.

Viceversa, a prescindere dalla relativa qualifica federale e purché in possesso di abilitazione FIGC, sarà inquadrabile come dilettante l'allenatore tesserato per una società dilettantistica, *id est* militante in uno dei campionati di Lega Nazionale Dilettanti.

A fronte di tale difficoltà di distinzione lo Statuto (DOC. 2) della nostra associazione ha operato, all'art. 6, il seguente distinguo:

"Gli allenatori associati all'A.I.A.C. sono suddivisi in due componenti:

a) allenatori professionisti;

b) allenatori dilettanti.

La componente professionistica dell'A.I.A.C. è costituita dagli allenatori associati che il Settore Tecnico della F.I.G.C. abilita alla conduzione delle prime squadre professionistiche.

Tutti gli altri allenatori abilitati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. sono considerati dilettanti".

Tuttavia, ai fini dell'analisi dei successivi punti e del distinguo tra professionisti e dilettanti, si adotterà un criterio meramente giuslavoristico, trattando tra i primi solo gli allenatori tesserati per società professionistiche e tra i secondi solo gli allenatori tesserati per società dilettantistiche.

*

2) I requisiti professionali e l'inquadramento lavoristico/civilistico degli allenatori in ambito professionistico

Come segnalato in premessa, sulla base dell'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (DOC. 3), gli allenatori che il Settore Tecnico legittima all'esercizio di attività per società calcistiche professionistiche, ognuno nell'ambito dei rispettivi limiti di abilitazione, devono rivestire una delle seguenti qualificazioni: a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence.

In ambito professionistico, pertanto, vi è un'obbligazione generalizzata per le società di calcio sia relativamente alle cd. prime squadre che alle squadre del settore giovanile di impiegare solo tecnici qualificati e abilitati dal Settore Tecnico della FIGC.

Ciò comporta la lodevole "copertura" di tutti i ruoli di allenatore nell'ambito delle società professionistiche esclusivamente da parte di tecnici in possesso del relativo titolo abilitante federale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

A ciò si aggiunge che, ai fini del rilascio delle cd. licenze nazionali per la partecipazione ai campionati professionistici, le Società assumono l'obbligo, di tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani - UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini, ossia per tutti i campionati giovanili che limitano la partecipazione a minorenni.

Tale obbligazione è, poi, estesa dal sistema di ammissione ai campionati alle società dilettantistiche con le quali quella richiedente la Licenza Nazionale ha in corso un valido accordo di collaborazione per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini.

Ciò garantisce, pertanto, una valida estensione dell'obbligo anche oltre la mera appartenenza categoriale.

Per quanto attiene all'inquadramento lavoristico/civilistico degli allenatori è necessario distinguere tra quelli impiegati con ruoli relativi alla cd. prima squadra e quelli addetti al settore giovanile.

Per quanto attiene ai primi, sulla base dell'art. 4 della legge n. 91 del 23 marzo 1981, questi svolgono attività esclusivamente in regime di rapporto di prestazione sportiva oneroso e, quindi, subordinata.

La logica - discendente non solo dalla natura professionistica del rapporto, ma anche dalle previsioni dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 - imporrebbe che analogo inquadramento giuridico fosse imposto anche per gli allenatori addetti al settore giovanile delle società militanti in campionati professionistici.

Ciò, infatti, avviene in molteplici realtà professionistiche militanti nelle diverse serie.

Tuttavia, attualmente (ma anche in precedenza argomentando sull'abrogato art. 61, comma 3 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003), in virtù del disposto dell'art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 si assiste alla non corretta prassi della stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 409, n. 3, c.p.c., con gli allenatori addetti al settore giovanile delle società professionistiche.

Tale prassi discende da una non ben chiara lettura, da parte delle Società, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2012 e della equiparazione, ivi contenuta, tra gli albi professionali e gli albi e ruoli tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, sebbene la prestazione dell'allenatore non possa ritenersi in maniera così netta come prestata nell'esercizio di professioni intellettuali, come presuppone l'art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, ai fini della non applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art. 2 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo.

Altro profilo di problematicità che emerge a livello contrattuale è dato dall'assenza, allo stato dell'arte e nonostante i numerosi solleciti della nostra associazione, di un contratto tipo endofederale per gli allenatori tesserati per società militanti per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, e ciò in violazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 23 marzo 1981.

La ragione di tale problema discende dalla mancata copertura dell'autonomia collettiva categoriale nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sede contrattuale nella quale, di norma, tali contratti tipo trovano la loro genesi.

In ogni caso, al di là di tali criticità contrattuali, in ambito professionistico, come visto, la normativa federale risponde pienamente alle necessità di tutela degli atleti, imponendo la presenza esclusiva di allenatori qualificati e abilitati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

*

3) I requisiti professionali e l'inquadramento lavoristico degli allenatori in ambito dilettantistico



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

Anche sotto il profilo dilettantistico, come segnalato in premessa, sulla base dell'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (DOC. 3), il Settore Tecnico legittima all'esercizio di attività per società calcistiche dilettantistiche solo gli allenatori che rivestono, a seconda della categoria di appartenenza delle Società interessate, una delle abilitazioni federali.

Analogamente, il punto 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 01 luglio 2015 (DOC. 4), che individua le regole per l'ammissione ai campionati dilettantistici per la stagione sportiva 2015/2016, prevede l'obbligo per tutte le cd. prime squadre delle società militanti nella Lega Nazionale Dilettanti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, di affidare la conduzione tecnica delle stesse esclusivamente ad allenatori abilitati dal Settore Tecnico e iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In tale ottica, pertanto, è garantita dalla normativa la presenza di un allenatore abilitato per ogni prima squadra di società dilettantistiche.

Tuttavia, e ciò in deroga rispetto al sistema garantista così come sinora descritto, il summenzionato punto 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 01 luglio 2015 (DOC. 4), fa obbligo: *"alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori"."*

Analogamente, il punto 1.1, lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del 01 luglio 2015 (DOC. 5) dedicato alle società giovanili che esercitano attività di base (categorie nelle quali partecipano bambini e bambine di età compresa tra i 6 anni e i 12 anni), fa obbligo a queste di: *"avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC"*.

Per l'effetto, nell'ambito giovanile e dell'attività di base, a livello dilettantistico, assolto l'onere del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della FIGC, le società potranno assegnare la conduzione di tali squadre anche a soggetti non abilitati dalla FIGC.

Per quanto attiene, poi, all'inquadramento lavoristico/civile degli allenatori tesserati con società dilettantistiche, sorgono una serie di profili di problematicità, stante l'inapplicabilità alla fattispecie della legge n. 91 del 23 marzo 1981.

In particolare, diversamente da quanto previsto per i calciatori/calciatrici tesserati per società militanti nella LND, per i quali l'art. 94 ter, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della FIGC esclude esplicitamente *"ogni forma di lavoro autonomo o subordinato"*, per quanto attiene agli allenatori il punto 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 01 luglio 2015 (DOC. 4) si limita a consentire alle società dilettantistiche di stipulare accordi con gli allenatori che prevedano la gratuità della prestazione ovvero la corresponsione di cd. premi di tesseramento annuale nei limiti di importi massimali individuati d'intesa tra AIAC e LND.

Per l'effetto, in ambito endofederale non vi è alcuna norma che chiarisca la natura giuridica della prestazione resa dagli allenatori in ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

Sul punto, sovrviene attualmente (ma anche in precedenza argomentando sull'abrogato art. 61, comma 3 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003) il disposto dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, specie nella sua lettura mediata attraverso l'Interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2016, che consente agli allenatori tesserati per società dilettantistiche la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 409, n. 3, c.p.c., per: *"collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali"*.

In tale ottica, pertanto, stante l'inapplicabilità della presunzione di subordinazione stabilita dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 anche ai rapporti di collaborazione sportiva summenzionati anche se si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Via Gabriele D'Annunzio 138 - 50135 Coverciano - Firenze
CF e P.iva 04447490485 - Tel. +39.055.608160 - Fax +39.055.613594
www.assoallenatori.it - segreteria@assoallenatori.it

cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, la natura giuridica della prestazione degli allenatori tesserati per società dilettantistiche potrà essere inquadrata come autonoma.

Ciò salvo, ovviamente, il caso di deviazioni dallo schema contrattuale *de quo* verso le caratteristiche proprie del lavoro subordinato, stante l'indisponibilità del tipo normativo subordinazione chiarita dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 121 del 29 marzo 1993 e n. 115 del 31 marzo 1994.

In ogni caso, al di là di tale profilo di criticità contrattuale, in ambito dilettantistico, come visto, la normativa federale non risponde pienamente alle necessità di tutela dei giovani, imponendo, in ambito giovanile, la presenza esclusivamente di un allenatore qualificato e abilitato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

*

4) Conclusioni

Dal profilo richiamato in ultimo, nel punto precedente, discendono i maggiori nodi di criticità dell'attuale sistema endofederale e sul quale sarebbe auspicabile una maggiore sensibilità e una pronta risoluzione.

In particolare, come peraltro specificato dall'Interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2016, con richiamo alla Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683 del 08 ottobre 2014, lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese, in particolare, quelle degli allenatori, si connota: "*per la valenza delle funzioni sociali svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo*".

In tale ottica, pertanto, pare quantomai opportuno imporre l'esercizio dell'attività di allenatore e istruttore esclusivamente a tecnici abilitati dalla Federazione e senza deroga alcuna, in ambito giovanile dilettantistico e a maggior ragione nell'attività di base che vede coinvolti bambini e bambine di età compresa tra i 6 anni e i 12 anni.

Auspichiamo, pertanto, che la presente audizione possa aprire le porte alla risoluzione di un simile *vulnus* in un sistema che sicuramente si connota, al di là degli aspetti problematici contrattuali sopra indicati, per la propria impostazione generalmente garantista del carattere educativo e formativo dell'attività degli allenatori.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Copia Norme Transitorie e Finali dello Statuto della F.I.G.C.;
- 2) Statuto dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio;
- 3) Estratto del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;
- 4) Copia Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 01 luglio 2015;
- 5) Copia Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del 01 luglio 2015.

Firenze, 11 maggio 2016

Con osservanza

Associazione Italiana Allenatori Calcio

Il Presidente

Prof. Renzo Ulivieri

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di I Divisione e di II Divisione. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

LO STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C.

L'AIAC è componente tecnica riconosciuta dalla FIGC per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle normative federali.

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze via Gabriele D'Annunzio 138 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Ai fini del presente Statuto il termine allenatore deve intendersi comprensivo anche degli allenatori di genere femminile

Art. 2 – Scopi

L'AIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio, la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo del giuoco del calcio, con particolare attenzione alla formazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio; promuove i valori dello sport e partecipa attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell'organizzazione calcistica italiana.

L'AIAC in qualità di Associazione rappresentativa degli allenatori ha, inoltre, funzioni di rappresentanza dei tecnici nelle trattative aventi ad oggetto la stipulazione degli Accordi Collettivi di lavoro

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale "l'allenatore" che ne rappresenta l'organo ufficiale.

Art. 3 – Patrimonio e rendite

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche: beni inventariati annualmente.

Costituiscono patrimonio dell'A.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti propri.

Art.4 – Risorse economiche

Per il conseguimento dei propri fini, l'A.I.A.C. dispone delle seguenti risorse:

- a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che, successivamente, aderiscono all'Associazione;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati a seguito dell'organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale;
- d) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche;
- e) ogni altro provento realizzato da iniziative che dovessero essere individuate dagli Organi associativi competenti L'A.I.A.C., anche attraverso la costituzione di un'apposita società di servizi, può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale.
- f) L'A.I.A.C. in ragione, di quanto previsto dall'art 148 del Tuir non distribuisce, e non distribuirà, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art –5 Associati

Possono associarsi all'A.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, i tecnici che abbiano conseguito l'abilitazione dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a seguito di corso regolare ed iscritti all'albo tenuto presso il Settore Tecnico. Possono essere configurate, attraverso il Regolamento Organico, ulteriori forme di partecipazione e di sostegno associativo. Possono essere dichiarati soci onorari coloro che, per particolari ragioni di benemeranza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, Soci d'onore dall'Assemblea. Essi hanno i diritti dei soci effettivi ed hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione e le norme dell'ordinamento sportivo.

La domanda di ammissione a socio si intende perfezionata con il pagamento della quota associativa.

A ciascun socio verrà rilasciata la tessera annuale e verrà spedito, in formato cartaceo e/o in formato pdf e via posta elettronica, il periodico "L'Allenatore".

L'iscrizione implica l'adesione incondizionata alle Norme del presente Statuto ed al Regolamento Organico, ivi comprese esplicitamente le previsioni di cui agli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

All'atto dell'associazione i soci si obbligano, inderogabilmente:

- a) ad attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- b) a uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
- c) a provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate;
- d) a fornire il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
- e) a mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

L'associato radiato non può essere più ammesso se non dopo 5 anni dal provvedimento di radiazione su delibera del Collegio dei Probiviri, a seguito di presentazione di motivata istanza.

La quota associativa è irripetibile, oltre che intrasmissibile: e non può essere trasferita a terzi

Art. 6 – Componenti

Gli allenatori associati all'A.I.A.C. sono suddivisi in due componenti:

- a) allenatori professionisti;
- b) allenatori dilettanti.

La componente professionistica dell'A.I.A.C. è costituita dagli allenatori associati che il Settore Tecnico della F.I.G.C. abilita alla conduzione delle prime squadre professionistiche.

Tutti gli altri allenatori abilitati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. sono considerati dilettanti.

Ciascuna componente può deliberare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale.

Ogni delibera delle componenti su materie di loro esclusivo interesse, affinché assuma efficacia esterna, dovrà essere sottoposta a Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per l'eventuale ratifica.

La rappresentanza dell'A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni nazionali spetta esclusivamente agli Organi Centrali. La rappresentanza dell'A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni decentrate e degli Organi e Componenti federali decentrati è affidata, esclusivamente in delega e senza alcun potere d'impegno economico e/o giuridico nei confronti dell'A.I.A.C., ai Presidenti regionali i quali la esercitano d'intesa anche con l'eventuale collaborazione con i presidenti provinciali competenti per territorio, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa determinazione dello stesso CD per particolari casi di interesse generale.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'A.I.A.C.:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio di Garanzia;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art.8 – L'Assemblea generale

1. Composizione

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati eletti dall'assemblea degli allenatori professionisti e dai delegati dell'assemblea degli allenatori dilettanti; questi ultimi in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per Regione. I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell'anno di svolgimento dell'Assemblea ed in quello precedente) e

rispondere ai requisiti di cui all'art. 29 del presente Statuto.

2. Convocazione

L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria:

- per decisione del Collegio dei Revisori dei Conti in materia economico finanziaria;
- su richiesta dei Gruppi regionali (che rappresentino almeno 1/3 degli associati dilettanti)
- su richiesta della componente professionistica e dilettantistica del C.D..

La richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa al Presidente dell'AIAC con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente dovrà stabilire la data dell'Assemblea straordinaria da tenersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è diramata ai delegati professionisti e ai Gruppi regionali da parte del Presidente dell'A.I.A.C. a mezzo raccomandata A.R., telefax, email o altro mezzo equipollente, con comunicazione da inviare entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta contenente l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

3. Costituzione e deliberazioni.

Le Assemblee sono presiedute da un delegato o un associato nominato in apertura di seduta a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Funge da segretario quello dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall'assemblea sempre in apertura di seduta, a maggioranza dei presenti.

Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei delegati dilettanti e professionisti, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

In seconda convocazione l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti purché non inferiore ad un terzo dei voti assembleari.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto.

I delegati della categoria professionisti, hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti.

Il quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni assemblea.

Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Tale maggioranza dovrà altresì rappresentare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ciò tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole del 4/5 degli aventi diritto, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l'Assemblea, a maggioranza assoluta tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione, non stabilisca una forma diversa di votazione, fatta eccezione per quelle relative alle elezioni degli organi sociali.

Ogni riferimento ai quorum deliberativi deve tenere in considerazione il numero di voti cui ogni delegato ha diritto. La maggioranza dei presenti, pertanto, non sarà calcolata sul numero dei soggetti presenti all'Assemblea, bensì sul numero di voti cui i presenti hanno diritto.

Per tutte le Assemblee la Commissione per la verifica dei poteri è composta dai membri del Collegio dei Probiviri in carica.

La stessa provvederà alla verifica dei delegati e, in caso di assemblea elettiva, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie sulla scorta della documentazione che sarà fornita dalla Segreteria. Nel caso in cui un membro della CVP risulti candidato sarà sostituito con deliberazione del CD.

La Commissione si insedierà almeno due ore prima dell'inizio dei lavori.

4. Funzioni.

L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto

Nella sessione ordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, su:

- a) esame della gestione sociale;
- b) approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- c) eventuale elezione degli Organi dell'associazione, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto;

d) indirizzi e direttive generali dell'associazione, nomina degli organi direttivi dell'associazione e decisioni attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza di altri organi sociali;

L'Assemblea straordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, sulle seguenti materie:

a) approvazione e modifica dello statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;

d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;

e) ogni altra questione che le sia sottoposta, purché di interesse comune delle varie componenti e non riservata ad altro organo.

Art. 9 – Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti

1. Composizione

L'Assemblea degli allenatori professionisti è costituita da tutti gli allenatori individuati come tali dall'art. 5 del presente Statuto, i quali risultano iscritti all'A.I.A.C. almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea degli allenatori dilettanti, è costituita dai delegati risultati eletti dai rispettivi gruppi regionali in ragione di uno ogni cento iscritti alla data del 31 dicembre precedente la data dell'assemblea, sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione.

Gli allenatori associati alla componente professionistica, nella propria assemblea, hanno diritto all'elettorato attivo se risultano associati nell'anno in corso almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, mentre hanno diritto all'elettorato passivo se risultano, altresì, associati nell'anno precedente.

I delegati della componente dilettantistica hanno diritto all'elettorato attivo e passivo se associati nell'anno di svolgimento dell'assemblea ed in quello precedente.

In ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo decade se, alla data dell'Assemblea, l'associato non è in regola con il pagamento della quote associative

I delegati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato.

2. Convocazione

Ciascuna Assemblea dovrà svolgersi almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale elettiva. L'Assemblea di categoria, si riunisce una volta ogni quattro anni in sessione ordinaria, al fine della nomina dei delegati, della fissazione delle linee politiche e della valutazione di ogni altro aspetto relativo agli interessi esclusivi delle singole componenti.

Si riunisce in sessione straordinaria per decisione della componente professionistica e dilettantistica del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 degli associati professionisti, dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, da trasmettere al Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail, completa dell'ordine del giorno.

La convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria è diramata dal presidente dell'AIAC agli allenatori professionisti, e, nel caso di Assemblea degli allenatori dilettanti, ai Gruppi regionali, da parte del Presidente dell'A.I.A.C. su domanda del Vice Presidente della categoria o di chi ha richiesto l'Assemblea straordinaria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, completa dell'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

3. Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli allenatori aventi titolo a parteciparvi. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

4. Funzioni delle Assemblee.

Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti:

a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dell'Associazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dell'Assemblea generale e del C.D. dell'A.I.A.C.

Le delibere relative a tematiche proprie della categoria, per assumere rilevanza esterna, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell'AIAC alla prima seduta utile;

b) designano il candidato a Presidente dell'A.I.A.C.;

c) eleggono i Consiglieri del CD; 6 per l'Assemblea dei professionisti 6 per l'Assemblea dei dilettanti per ciascuna componente professionisti e dilettanti;

d) eleggono i Vice Presidenti (1 per i professionisti, 1 per i dilettanti);

e) designano i membri effettivi (2 per i dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) designano i membri effettivi (2 per i dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Probiviri;

- g) eleggono i rispettivi delegati per la composizione dell'Assemblea Generale.
- h) Elegge un rappresentante del Collegio di Garanzia dei Professionisti
- i) Elegge un rappresentante del Collegio di Garanzia per i Dilettanti

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente AIAC;
- b) 2 Vice Presidenti, di cui uno vicario, individuato in colui che detiene la maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'AIAC o, in caso di parità, nel più anziano di età;
- c) n. 6 allenatori professionisti;
- d) n. 6 allenatori dilettanti.

Per ragioni di economicità, è consentito al Consiglio Direttivo di riunirsi in teleconferenza.

Art. 11 – Elezione del Presidente

Le assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nell'ambito degli iscritti all'A.I.A.C., tra coloro i quali faranno pervenire o depositare individualmente alla Segreteria nazionale, a mezzo raccomandata AR, telegramma o telefax le loro linee programmatiche almeno 15 giorni prima dell'assemblea di categoria. Non sarà valida la candidatura che perverrà oltre tale termine anche se presentata in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. Per quanto riguarda l'assemblea degli allenatori dilettanti la segreteria provvederà a trasmettere la documentazione via e-mail ai Gruppi Regionali. Gli allenatori professionisti potranno individualmente consultarla cliccando su apposito link nel sito www.assoallenatori.it che sarà indicato nella lettera di convocazione all'assemblea oppure richiedendo l'intera documentazione alla Segreteria dell'associazione, che provvederà senza indugio alla trasmissione.

La validità della candidature è subordinata all'invio del documento di cui sopra e saranno pubblicate in tempo utile sul sito internet dell'AIAC.

In caso di designazione da parte dell'Assemblea di categoria, il programma già precedentemente depositato presso la Segreteria nazionale, senza che sia data la possibilità di apportare modifiche e/o cambiamenti di alcun genere, sarà allegato dalla Segreteria alla lettera di convocazione per la convocazione dei delegati all'Assemblea Generale.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti ed in considerazione del principio del voto ponderato di cui all'art. 8, comma 3.

Ciascun delegato dilettante potrà esprimere una sola preferenza. Ciascun delegato professionista tanti voti tenuto conto del voto ponderato ai sensi dell'art. 8.

Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così fino ad un massimo di tre votazioni. Successivamente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla terza votazione. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti dei delegati presenti tenendo in considerazione il principio del voto ponderato di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 12 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'A.I.A.C. nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.

Inoltre:

- a) convoca l'Assemblea generale e quelle di categoria;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca, almeno due volte all'anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi regionali per una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo;
- d) coordina l'attività di tutti gli Organi dell'Associazione;
- e) per particolari e urgenti motivi, sentito l'Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile da tenersi, in ogni caso, anche in teleconferenza personale dei membri, entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento;
- f) delibera, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, l'espulsione dell'associato.

La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale,

della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all'Associazione. In caso di impedimento o assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza superiore a sei mesi, il Vicepresidente vicario dovrà provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino meno di 120 giorni al rinnovo ordinario delle cariche o dalla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 13 – I Vicepresidenti

I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di categoria, uno dall'assemblea degli allenatori professionisti, uno da quella degli allenatori dilettanti. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dell'Associazione, costituendo con lo stesso l'Ufficio di Presidenza. Sono preposti inoltre alle componenti da cui promanano: in tale veste possono convocare i Consiglieri del proprio settore per riunioni preparatorie del Consiglio Direttivo o per approfondire materie di interesse esclusivo della componente stessa.

Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il Presidente ed il Vicepresidente dell'altro settore che, se lo ritengono opportuno, possono parteciparvi. I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dell'assemblea del proprio settore che dovrà provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l'elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata l'assemblea di categoria per provvedere ad una nuova elezione.

Art. 14 – Elezione dei Consiglieri

Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti provvederanno ciascuna alla elezione di sei consiglieri.

Le candidature degli allenatori dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di categoria. In modo analogo dovranno pervenire alla segreteria nazionale le candidature da parte di ogni singolo candidato professionista. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, all'A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per categoria, con il primo dei non eletti.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare:

- a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) concorda con i Presidenti regionali gli obiettivi e direttive di politica e gestione associativa sul territorio e ne verifica congiuntamente, su base semestrale (o annuale), il grado di realizzazione;
- c) verifica la correttezza dell'operato gestionale ed economico dei Gruppi regionali e Provinciali e approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio;
- d) ha facoltà di deferire al giudizio del Collegio di Garanzia gli associati, in caso di violazioni del presente Statuto o delle altre disposizioni A.I.A.C.
- e) ha facoltà di sciogliere i Consigli regionali e provinciali per manifesta inadeguatezza nel perseguimento degli obiettivi di cui al punto c) che precede, nonché per gravi inadempienze di carattere economico e gestionali. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina i relativi Commissari prevedendo le funzioni direttive al fine del rispetto dello statuto redigendo eventuali regolamenti;
- f) nomina il Direttore Generale ed il Segretario dell'A.I.A.C.;
- g) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori;
- h) designa i rappresentanti dell'A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della FIGC presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra Associazione ed Ente;
- i) assicura le attività previste dallo Statuto federale per le elezioni dei rappresentanti degli allenatori in assemblee o nel Consiglio federale;
- l) determina gli importi delle quote associative annuali, assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stesse nei confronti dei Gruppi regionali;
- m) è l'organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio dei Probiviri;

- n) Verifica la conformità degli Statuti deliberati dai Gruppi Regionali e dai Gruppi provinciali ai principi del presente Statuto ed alle linee guida indicate dal C.D., con facoltà di scioglimento del Gruppo Regionale, sulla base del precedente punto e) in caso di acclamate deviazioni;
- o) nomina il Presidente del Collegio di Garanzia
- p) le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza
- q) può costituire all'occorrenza Società di Servizi

Art. 16 – Compiti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con i Presidenti Regionali, partecipando anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi regionali e degli allenatori professionisti per informare sulla gestione dell'Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant'altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero e a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie.

I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Sostituzione dei Consiglieri

I membri del Consiglio Direttivo, così come quelli degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro incarico per:

- a) Dimissioni;
- b) Decadenza a seguito di reiterata mancata partecipazione non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni del previsto Organo;
- c) Vacanza per altro motivo;
- d) Perdita della qualità di socio
- e) variazione dello status da dilettante a professionista

In caso di cessazione si procederà alla loro sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti, così come previsto dall'art. 23, ultimo comma, del presente Statuto.

Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea, si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

L'impedimento temporaneo, inferiore a mesi quattro, non determina la cessazione della carica.

Qualora l'impedimento si protragga oltre il termine di cui sopra, si procederà alla sostituzione.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova elezione alla successiva Assemblea che dovrà essere tenuta, su convocazione del Presidente, entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto.

Il nuovo Consiglio Direttivo, come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 18 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione e si adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli esercita le funzioni di tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione; partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo dell'Associazione. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente.

Vigila, in coordinamento con il Consiglio Direttivo e il Presidente, sulla corretta gestione economica e amministrativa dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Provinciali e, in caso di riscontro di irregolarità, ha facoltà d'impulso delle idonee attribuzioni del Consiglio Direttivo, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Probiviri.

Art. 19 – Il Segretario Generale

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo e collabora con il presidente, il direttore generale e gli organi centrali e periferici.

Partecipa inoltre a tutte le riunioni del c.d e su richiesta alle riunioni di ogni altro organismo dell 'associazione con funzione di verbalizzante ed eventualmente consultive.

Art. 20 – Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è organo di giustizia interna e giudica, con competenza esclusiva, in arbitrato irrituale e con obbligo di succinta motivazione, sulle questioni disciplinari relative agli associati.

A esso è demandato il giudizio disciplinare degli associati che abbiano violato i doveri di cui all'art. 5 del presente Statuto e potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione o deplorazione;
- b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;
- c) proposta di espulsione definitiva dall'Associazione.

Il procedimento è instaurato su impulso del Presidente, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Generale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Gruppo regionale di appartenenza dell'associato.

Il Collegio di Garanzia decide con lodo arbitrale irrituale succintamente motivato ed è composto di tre membri dei quali: a) il presidente è designato dal Consiglio Direttivo; b) un arbitro è designato dall'Assemblea degli allenatori dilettanti e in rappresentanza di questi; c) un arbitro è designato dall'Assemblea degli allenatori professionisti e in rappresentanza di questi.

I componenti il Collegio di Garanzia dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche e la loro attività è svolta a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, qualora presenti e documentate.

Il Collegio di Garanzia si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta necessario, dando comunicazione all'interessato della data della riunione e concedendo a questi termine per la difesa, esclusivamente scritta, entro sette giorni prima della riunione.

Tutte le comunicazioni dirette al Collegio, così come quelle del Collegio stesso, ivi compreso esplicitamente l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare o di archiviazione, saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica. Ogni provvedimento assunto dal Collegio di Garanzia sarà comunicato, senza indugio, al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Direttore Generale e al Segretario.

Il Collegio di Garanzia stabilisce la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.

La proposta di espulsione definitiva dall'Associazione sarà comunicata all'Associato e al Presidente dell'Associazione per la conseguente eventuale ratifica, previa concessione di termine a difesa, esclusivamente scritta, dell'interessato.

Il Presidente dell'Associazione, ricevute le eventuali difese scritte dell'Associato e sentito in merito il parere del Consiglio Direttivo, adotterà il conseguente provvedimento di espulsione dandone comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvedendo alla pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (uno della categoria professionisti e due delle categoria dei dilettanti) eletti con le modalità di cui all'art. 18 e scelti fra associati particolarmente esperti in materie giuridiche ed amministrative. Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell'altra categoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria preparata dal Consiglio Direttivo in occasione dell'assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità. Può convocare l'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria e le assemblee di categoria nei casi previsti dal regolamento organico.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, uno della categoria professionisti e due della categoria dilettanti, eletti con le modalità di cui all'art. 22.

I componenti il Collegio dei Probiviri dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche.

Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall'incarico.

Qualora un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell'altra categoria.

Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con succinta motivazione, su ogni questione che possa insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e di ogni altra disposizione A.I.A.C.

Il Collegio dei Probiviri può all'occorrenza avvalersi anche di consulenti esterni.

Art. 23 – Elezione dei Collegi dei Revisori, dei Probiviri e degli arbitri del Collegio di Garanzia.

Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti designeranno cinque candidati all'elezione di Revisore dei Conti, di Probiviro e di Arbitro del Collegio di Garanzia di rispettiva competenza.

Le candidature, a pena di nullità, dovranno pervenire alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di categoria e dovranno essere accompagnate, pena la nullità della candidatura, dal curriculum di ciascun candidato in conformità ai requisiti richiesti. Ciascun delegato potrà esprimere due preferenze per i dilettanti e una preferenza per i professionisti.

Art. 24 – Gruppi regionali

In ogni Regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo regionale con proprio statuto conforme a quanto previsto dall'art.16 comma (o)

Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un consigliere dallo stesso delegato.

Ai gruppi regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il C.D.

I Gruppi regionali non hanno autonoma rappresentanza legale.

I gruppi regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante l'attività svolta e l'uso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nazionale previa verifica e parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti nazionali.

I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare:

- a) proselitismo e partecipazione alla vita associativa;
- b) servizi ed assistenza agli allenatori, in particolare agli associati;
- c) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio;
- d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati dall'A.I.A.C.;
- e) l'inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del calcio a 5, femminile e preparatori atletici;
- f) l'attuazione delle linee programmatiche e le politiche associative stabilite dagli organi centrali;
- g) Possono elaborare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Consiglio dei presidenti regionali

Allo scopo di sostenere ed attuare le linee programmatiche e le politiche associative oltre che essere di supporto al consiglio Direttivo, è costituito il consiglio dei presidenti regionali, il quale per finalizzare l'attività regionale elabora proposte che sottopone agli organi centrali per la loro valutazione ed eventuale attuazione come riportato in altra. Parte il consiglio dei presidenti regionali si riunisce due volte l'anno congiuntamente al c.d.

Art. 26 – Gruppi provinciali

I Gruppi regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di coordinare a livello locale l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi del gruppo regionale in armonia con la politica dell'Associazione. E' fatta salva la possibilità che due o più province con meno di 20 tesserati possano chiedere di costituire un unico gruppo 'interprovinciale'. Si possono altresì costituire gruppi sub provinciali con delibera del gruppo provinciale di riferimento d'intesa con il gruppo regionale e con il Consiglio Direttivo.

I Gruppi sub provinciali costituiti sono rappresentati nei CD regionali dai rappresentanti provinciali di riferimento. Casi particolari dovranno essere autorizzati dal CD nazionale.

Ciascun gruppo provinciale avrà un proprio statuto conforme allo schema tipo predisposto ed approvato dal C.D. regionale.

Il gruppo provinciale, rappresentato dal suo presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi e le componenti federali locali attivandosi anche per l'organizzazione dell'attività di aggiornamento, la diffusione dell'informazione e l'assistenza degli iscritti.

I presidenti dei gruppi provinciali per l'attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano il rendiconto annuale per l'approvazione.

Dovranno provvedere inoltre all'inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del calcio a 5, del calcio femminile.

Art. 27- Centro studi

L'attività di studio e ricerche dell'AIAC si avvale della consulenza del Centro Studi del Settore Tecnico e di quello della FIGC della quale l'Associazione è componente.

Art. 28 - Relazione morale e finanziaria

A cura del Presidente sarà presentata annualmente al Consiglio Direttivo una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri.

L'Ufficio di Presidenza predisporrà annualmente una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio che ha durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo. Gli stessi saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo previo parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti che redigerà allo scopo una apposita relazione al riguardo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale convocata allo scopo ogni anno

Art. 29 - Attività Internazionale

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è membro effettivo della A.E.F.C.A. Alliance of European Football Coaches Associations, l'organismo al quale aderiscono tutte le associazioni europee degli allenatori.

Art.30 - Attività pubblicitaria

L'attività pubblicitaria o comunque attinente all'utilizzazione del diritto d'immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto all'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all'A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più allenatori.

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione del ritratto.

Art. 31 - Requisiti ed Incompatibilità

Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate tutti gli associati in regola con il previsto pagamento delle quote associative, che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle discipline associati o dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Sono inoltre inelleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche.

I soggetti colpiti da squalifica o inibizione non possono partecipare all'attività associativa per tutto il periodo di durata delle sanzioni.

Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto sono incompatibili tra loro fatta eccezione per l'incarico di delegato assembleare.

Art. 32- Proroga poteri degli organi sociali

Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l'elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea in cui si è verificato quanto sopra.

Art. 33- Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Provisori, delegati assembleari, Presidenti Regionali, Presidente Provinciali, Presidenti Subprovinciali, restano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico e possono essere rieletti per un massimo di due mandati. È consentito un terzo mandato per la carica di Presidente sempre che raggiunga il quorum del 75% dei voti.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

L'A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dell'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria. Nella ipotesi sopra descritta l'eventuale giacenza di cassa e il patrimonio sociale ai sensi dell'art. 148 comma 8 T.U.I.R. saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 commi 3 e ss della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili.

Art. 36- Vincolo di giustizia

Tutte le controversie comunque insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi Associativi previsti dal presente Statuto, le cui decisioni tutti gli associati si impegnano irrevocabilmente a rispettare.

Art. 37 - Revocazione

Le decisioni pronunciate da qualsiasi organo competente dell'Associazione, possono essere impugnate per revocazione, innanzi al Consiglio Direttivo, se:

- a) sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false;
- c) dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte;
- d) la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa.
Vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare;
- e) la decisione è effetto del dolo del giudice.

Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

La revocazione si propone con ricorso.

Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del giorno della scoperta o dell'accertamento del fatto.

Le modalità e i termini di presentazione del ricorso e dello svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per l'atto oggetto della decisione impugnata.

Non può essere impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per revocazione.

NORME TRANSITORIE: il computo dei mandati riferiti all'Art.32 e Art. 17 partirà con le elezioni del quadriennio 2016/2020

(Testo approvato in Assemblea Generale 30.11.2015)

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte II

Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 16

Classificazione dei Tecnici

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:

- a) Direttori Tecnici;
- b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO;
- c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A;
- d) Allenatori di base-UEFA B;
- e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence
- f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
- g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento g.1.);
- h) Allenatori Dilettanti
- i) Allenatori dei Portieri
- l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- m) Allenatori di Calcio a Cinque;
- n) Preparatori Atletici;
- o) Medici Sociali;
- p) Operatori Sanitari.

Art. 17

Albo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.

2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.

3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.

4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici *al Ruolo*. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.

5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.

Art. 18

Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

- 1) I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:
 - a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale;
 - b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coachin Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico;
 - c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.
 - d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.
- 2) La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.
- 3) Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 36. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.
- 4) Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli

Art. 19

Compiti dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
 - a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
 - b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
 - c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
 - d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20

Direttori Tecnici

1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono

tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.

2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
- b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di Rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale;
- c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con un colloquio sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Settore;
- d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
- e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

4. Per il tesseramento dei Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C..

5. Il ruolo dei Direttori Tecnici è ad esaurimento a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21

Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO

1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.

2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.

6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 22

Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A

1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.

2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base UEFA B.

6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 23

Allenatori Dilettanti di 3a categoria

1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società della Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di ogni ordine e grado.

2. Gli allenatori dilettanti di 3a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di “allenatore in seconda” di squadre di società della Lega PRO.

3. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dall' 1.1.1998.

Art. 24

Istruttori di Giovani Calciatori

1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, e ad operare nelle Scuole di Calcio.

2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dall'1.1.1998.

Art. 25

Allenatori di Base-UEFA B

1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.

2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

5. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

6. I tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di 3° categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori per ottenere la qualifica di Allenatore di Base – Uefa B dovranno frequentare interamente il Corso previsto per l'ottenimento della suddetta qualifica.

Art. 26
Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence

1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore tecnico. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 27
Allenatori Dilettanti

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
2. L'abilitazione ad Allenatori Dilettanti si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione affidata alle articolazioni periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.

Art. 28
Allenatori dei Portieri

1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.

2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.

6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 29 **Allenatori di Calcio a Cinque**

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.

2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.

3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 30 **Preparatori Atletici**

I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.

1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei

calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.

2. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.

3. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.

4. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

5. Sono altresì abilitati alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori di ogni categoria coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie individuate da specifica convenzione stipulata con il Settore Tecnico.

6. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 31 Medici Sociali

1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.

3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

Art. 32 Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo, massaggiatore, rilasciati ai sensi delle vigenti normative. Fra i quali:
 1. Fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) e titoli equipollenti (DM 27 luglio 2000)
 2. Massofisioterapista (L. 19 maggio 1971, n. 403)
 3. Massaggiatore Sportivo (26 ottobre 1971, n. 1099)
 4. Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (L. 23 giugno 1927, n. 1264)
2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell'apposito ruolo, devono presentare al Settore Tecnico la seguente documentazione:
 - a) domanda d'iscrizione con autocertificazione dei dati anagrafici e luogo di residenza;
 - b) certificato penale;
 - c) certificazione dei carichi pendenti;
 - d) copia autenticata del titolo abilitante;
 - e) fototessera firmata;
 - f) copia del documento d'identità.
3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.

Art. 33

Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:

- a) Direttore Tecnico;
- b) Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO;
- c) Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A;
- d) Allenatore di Base-UEFA B;
- f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
- g) Allenatori Dilettanti
- h) Allenatori dei Portieri
- i) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- l) Allenatori di Calcio a Cinque;
- m) Preparatori Atletici;

8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.

9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 34 Tesseramento

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..

3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.

Art. 35 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa Uefa. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore Uefa".

2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 36

Sospensione Volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.

In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.

4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.

5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 37

Attività dei tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-Uefa B o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore UEFA Grassroots C Licence o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

3. L'Allenatore di Base-Uefa B, l'Allenatore di 3a categoria, l'Istruttore di Giovani Calciatori, l'Allenatore UEFA Grassroots C Licence, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.

Art. 38

Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 39

Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.
4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.
5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..
6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 40

Obblighi e deroghe

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
 - A) Serie "A" e "B":
 - Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l'abbiano guidata dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Ac1) Gli Allenatori di Base-Uefa B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera A b), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Prima e Seconda Divisione

Ba) la prima squadra delle società della Lega PRO deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B o di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Seconda Divisione dal Campionato di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria-UEFA A;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione.

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 29;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

D) Campionati Dilettanti di I, II e III categoria

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3a categoria o Allenatore Dilettante;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

E) Attività giovanile delle società:

Ea) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-

UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di 3a categoria o di un Allenatore Dilettante;

Eb) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società. L'eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale

Ec) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Art. 41

Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della FIGC ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2015-2016**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2015-2016, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti 167 Società:

- 122 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2014-2015;
- 9 Società retrocesse dalla Divisione unica Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2014-2015;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2014-2015;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2014-2015.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato di Serie D, anche a seguito di "ripescaggi" al Campionato unico di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016, risultasse superiore a cinque unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1995 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1996 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 1997 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Ammissione al Campionato unico di Lega Pro

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Lega Pro, articolato in unica Divisione, della stagione sportiva 2016/2017, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2015/2016, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 15.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società sarde e siciliane aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2014/2015;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2015/2016, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1996 in poi
- 1 nato dall'1.1.1997 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2015/2016. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1996 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1997 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2016/2017 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2015/2016, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 2 maggio 2016, disputeranno le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2016/2017. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2015/2016, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2015/2016 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di Lunedì 2 maggio 2016, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2016/2017.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2015/2016, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1996 in poi
- 1 nato dall'1.1.1997 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 18" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 18" al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2014/2015;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniore-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre

attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 1994 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3ª Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1º gennaio 1992 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3ª Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2016/2017, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli

eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 18” - “3ª CATEGORIA - OVER 30” - “3ª CATEGORIA - OVER 35”

1) “3ª CATEGORIA - UNDER 18”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 18” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 18” :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18º anno di età (nati dal 1º gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) “3ª CATEGORIA - OVER 30”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2015/2016, abbiano compiuto anagraficamente il 30º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1985).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1985 al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) “3ª CATEGORIA - OVER 35”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2015/2016, abbiano compiuto anagraficamente il 35º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1980).

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1980 al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente

corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 18"

1) Campionato Nazionale "Juniores"

Il Campionato Nazionale "Juniores" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2015/2016. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Prima Divisione e Seconda Divisione che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores - Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 1996 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores”

Il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Martedì 26 Aprile 2016, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2015/2016, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2015/2016.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 18”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1996 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di “3^a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores”

Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 18”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3^a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores”, non è consentito l'impiego di calciatori “fuori quota”.

E' fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3^a Categoria - Under 18” e squadre “Juniores”, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3^a Categoria - Under 18” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

A/14 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2015/2016 è articolato su un girone unico di 12 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A":

- n. 8 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2014/2015;
- n. 4 Società classificatesi al primo posto nei rispettivi quattro gironi del Campionato Nazionale di serie "B" della passata stagione sportiva 2014/2015.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato Nazionale di Serie "A" verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie A risultasse superiore a una o più unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 12 Società partecipanti al suddetto Campionato.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Nazionale di Serie "A" possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Assegnazione titolo di Campione d'Italia

La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie "A" risulterà al 1° posto in classifica conseguirà il titolo di Campione d'Italia Stagione Sportiva 2015/2016.

e) Partecipazione alla U.E.F.A. Women's Champions League organizzata dalla U.E.F.A.

La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie "A", risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla U.E.F.A. WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2015/2016; la 2° classificata parteciperà alla suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

f) Retrocessione nel Campionato di Serie B

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato Nazionale di Serie B saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

2) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2015/2016 è articolato su un massimo di quattro gironi composti, ove possibile, da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B:

- n. 43 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al termine della stagione sportiva 2014/2015;
- n. 6 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" al termine della stagione sportiva 2014/2015;
- le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2014/2015.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Nazionale di Serie "B" possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A e retrocessione nei Campionati Regionali

I meccanismi di promozione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2016/2017 e i meccanismi di retrocessione nei Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2016/2017 saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2016/2017 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2015/2016.

3) Campionato Nazionale Primavera

a) Articolazione

Hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2015/2016, con una seconda squadra, tutte le società che, al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, hanno mantenuto il diritto sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2015/2016, con deroga alle società aventi sede nelle isole, che comunque hanno l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal

Settore Giovanile e Scolastico (Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società che, al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, sono state promosse al Campionato Nazionale di B hanno facoltà di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2015/2016 o in alternativa devono prendere parte, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores – Allievi – Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Eventuali richieste, con fondati motivi, di non partecipazione al Campionato Nazionale Primavera per le società obbligate saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Presidente della L.N.D. o suo Delegato del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società autorizzate devono comunque partecipare all'attività giovanile di cui sopra.

Inoltre, possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di vicinorietà.

Il numero delle squadre che dovranno svolgere la fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile.

Alle società che hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei Campionati Giovanili, che non si iscriveranno o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 2.000,00 quale concorso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Calcio Femminile.

b) Adempimenti economici - finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato contestualmente all'iscrizione al Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 15 Settembre 2015. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per la prima fase, organizzata in ambito territoriale, le modalità di svolgimento del Campionato Primavera saranno gestite dai Comitati.

Per la seconda fase, a carattere nazionale, possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, nate dall'1.1.1996 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle Categorie Serie "C" e Serie "D".

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2015/2016, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B della stagione sportiva 2016/2017 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2015/2016.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2014/2015;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2014/2015.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 560 del 17 Marzo 2015;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente,

ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 4 febbraio 2016 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 4 febbraio 2016 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 5 (cinque) calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 4 (quattro) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1 gennaio 1993.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificate ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2014/2015;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2014/2015;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2014/2015.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 560 del 17 Marzo 2015;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1994 in poi, che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio, verrà addebitata la somma di € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato,

almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A2 è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 4 febbraio 2016 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 4 febbraio 2016 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno uno nato dal 1° gennaio 1994, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1 gennaio 1994.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su sette gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2014/2015;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2014/2015;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2014/2015;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 560 del 17 Marzo 2015;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente

quattordici squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1994 in poi, che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio, verrà addebitata la somma di € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B", fatta salva l'eventuale deroga da parte del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 per le Società provenienti dai Campionati Regionali, a titolo sperimentale, è fatto inoltre obbligo di istituire, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 febbraio 2016 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 febbraio 2016 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatori di cui uno nato dal 1° gennaio 1994, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A ELITE (I LIVELLO) E SERIE A (II LIVELLO)

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2015/2016 è articolato in un Campionato di Serie A Elite (I Livello) ed un Campionato di Serie A (II Livello).

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A Elite (I Livello) della stagione sportiva 2015/2016 è articolato in 2 gironi di massimo 8 squadre ciascuno e prevede due fasi oltre a Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione delle due fasi della Serie A Elite saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello) della stagione sportiva 2015/2016 è articolato in 3 gironi di massimo 12 squadre ciascuno e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A Elite (I Livello)

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A Elite (I Livello) le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n° 277 del 12 dicembre 2014 .

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A Elite (I Livello) secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A Elite (I Livello) della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 560 del 17 Marzo 2015;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A (II Livello)

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2015/2016 potranno retrocedere dal Campionato di Serie A Elite (I Livello) al Campionato di Serie A (II Livello), nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A Elite (I Livello), comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 4 febbraio 2016 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 4 febbraio 2016 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadine italiane che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2015 non essendo state precedentemente tesserate per Federazione estera, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatrici che siano cittadine italiane.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutte le calciatrici debbono comunque essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre tra la Serie A Elite (I Livello) e la Serie A (II Livello), le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello)

b) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A (II Livello) le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 65 del 25 Settembre 2014.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A (II Livello) secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello) della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 560 del 17 Marzo 2015;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2015/2016 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A (II Livello), comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con

decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie A (II Livello), comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 4 febbraio 2016 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 4 febbraio 2016 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadine italiane che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2015 non essendo state precedentemente tesserate per Federazione estera, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatrici che siano cittadine italiane.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutte le calciatrici debbono comunque essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2016.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre tra la Serie A Elite (I Livello) e la Serie A (II Livello), le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". È data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre il 4 Maggio 2016 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio, i 3 Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2014/2015, che ne facciano specifica richiesta entro il 30.08.2015, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2016/2017 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventinove squadre, come di seguito specificato:

- le 20 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio che articolerà il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 8 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 6 Maggio 2016 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello)

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2015/2016, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A (II Livello) 2016/2017, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati

della stagione sportiva 2015/2016, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori/calciatrici "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Juniores, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2015/2016, alla data del 31 marzo 2016 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2016, che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 17° anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 27 Aprile 2016 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

Ai Comitati è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2015/2016, la 50.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Lunedì 8 Febbraio 2016 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2016/2017.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2016/2017 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la Stagione Sportiva 2015/2016, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte di diritto tutte le Società dei Campionati Nazionali.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Torneo, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2015/2016, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A Elite (I Livello), Femminile Serie A (II Livello) e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2016 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A-II Livello (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2016/2017.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A (II Livello), tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A (II Livello) non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A (II Livello) 2016/2017 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2016 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile Elite (I Livello) - Serie A Femminile (II Livello) -Under 21 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

Limite di partecipazione delle calciatrici della fase finale della Coppa Italia Femminile

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadine italiane e che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2015 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma nelle stesse gare debbono inoltre essere impiegate almeno 2 calciatrici cittadine italiane.

Tutte le calciatrici debbono comunque essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016 alla data del 4 febbraio 2016, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 febbraio 2016.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2015/2016, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2015/2016 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2015/2016 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva 2015/2016, la 55.a edizione del "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo criteri e modalità – sia di carattere tecnico-organizzativo che di carattere amministrativo – che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale. Tenuto conto della cadenza biennale della U.E.F.A. Regions' Cup, la Rappresentante dell'Italia alla suddetta manifestazione europea, relativamente alla edizione internazionale 2016/2017, verrà individuata all'esito della gara unica di spareggio tra le vincenti della categoria Juniores delle edizioni 53.a e 54.a del Torneo delle

Regioni, disputate nelle Stagioni Sportive 2013/2014 e 2014/2015 e vinte rispettivamente dalle Rappresentative dei Comitati Regionali di Lazio e Lombardia.

F) ATTIVITA' DELLA NAZIONALE MILITARE

La Nazionale Militare Italiana è composta esclusivamente da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge, con cadenza mensile, stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione al Campionato Mondiale, programmato ogni due anni.

Le Società della L.N.D. sono tenute a mettere a disposizione i propri tesserati in caso di convocazione nella Nazionale Militare Italiana per le predette attività.

G) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League, programmati ogni anno.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2015/2016, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line, secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2015/2016:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores"	€ 2.000,00

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2016 e dell'anno solare 2017.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	da 2.000 fino a 3.000 €.
- Campionato di Promozione	da 1.400 fino a 2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria	da 1.000 fino a 1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria	da 700 fino a 1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 18"	da 520 fino a 700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Juniores"	da 700 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale "Juniores"	da 520 fino a 700 €.
- Attività Amatori	da 350 fino a 400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	da 600 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	da 350 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1"	da 600 fino a 1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	da 350 fino a 500 €.
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato "Juniores" Calcio a Cinque maschile e femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Carnico	da 450 fino a 600 €.

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 8.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 6.000,00

- Campionato Nazionale Primavera	€ 1.000,00 per l'attività organizzata direttamente dal Dipartimento
	€ 350,00 per Società partecipanti alla fase organizzata dai Comitati.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2015/2016, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 6.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello)	€ 2.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello)	€ 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 21"	€ 1.200,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D. € 300,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2015/2016:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., relative alla Stagione Sportiva 2015/16, sono rese note sul Comunicato Ufficiale n. 9, pubblicato dalla L.N.D. il 1° Luglio 2015.

Per quanto attiene, invece, alla copertura assicurativa dei Dirigenti delle Società della L.N.D., le disposizioni concernenti la Stagione Sportiva 2015/16 saranno rese note con Comunicato Ufficiale che verrà successivamente pubblicato dalla L.N.D.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2015/2016, gli importi relativi ai sottonotati oneri di tesseramento:

- | | |
|--|--------|
| - Tessera riconoscimento calciatori | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | € 3,00 |

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2015/2016 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENZE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1 ^a rinuncia	€. 1.000,00
2 ^a rinuncia	€. 2.000,00
3 ^a rinuncia	€. 4.000,00
<u>Campionato Nazionale "Juniores"</u>	
1 ^a rinuncia	€. 1.000,00
2 ^a rinuncia	€. 1.500,00
3 ^a rinuncia	€. 2.000,00

Campionati Nazionali Femminili

a) <u>Campionato Nazionale Serie A</u>	
1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€ 1.500,00
3ª rinuncia	€ 3.000,00
b) <u>Campionato Nazionale Serie B</u>	
1ª rinuncia	€ 800,00
2ª rinuncia	€ 1.200,00
3ª rinuncia	€ 2.000,00
c) <u>Campionato Nazionale Primavera</u>	
1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€ 750,00
3ª rinuncia	€ 1.500,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</u>	
1ª rinuncia	€. 3.000,00
2ª rinuncia	€. 5.000,00
3ª rinuncia	€. 10.000,00
b) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"</u>	
1ª rinuncia	€. 1.500,00
2ª rinuncia	€. 3.000,00
3ª rinuncia	€. 6.000,00
c) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>	
1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 1.200,00
3ª rinuncia	€. 1.500,00
d) <u>Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque</u>	
1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 500,00
3ª rinuncia	€. 800,00
e) <u>Campionato Nazionale Serie A Elite (I Livello) e Serie A (II Livello) Calcio a Cinque Femminile</u>	
1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 1.200,00
3ª rinuncia	€. 1.500,00
f) <u>Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"</u>	
SERIE A	€. 10.000,00
SERIE A2	€. 6.000,00
SERIE B	€. 3.000,00
FEMM. A	€ 3.000,00
g) <u>Campionato "Juniores" Calcio a Cinque – Fase Nazionale</u>	
1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 500,00
3ª rinuncia	€. 800,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 2.000,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia	€.	250,00
2ª rinuncia	€.	500,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato di “3ª Categoria - Under 21”

Campionato di “3ª Categoria - Under 18”

Campionato di “3ª Categoria-Over 30”

Campionato di “3ª Categoria-Over 35”

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Campionato Nazionale Primavera (fase regionale)

1ª rinuncia	€.	150,00
2ª rinuncia	€.	300,00
3ª rinuncia	€.	600,00

Attività Amatori

1ª rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,00
3ª rinuncia	€.	200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2016 e nell'anno solare 2017.

4) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale "Primavera" Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale "Juniores" maschile;
- Campionato Regionale "Primavera" / "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 30";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello);
- Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello);
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- b) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- c) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- d) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2015/2016, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2014/2015, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2015/2016, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2014/2015, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2014/2015. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2015/2016, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2015/2016 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2015/2016, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2015/2016, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C 2015/2016, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21", di "3ª Categoria – Under 18", di "3ª Categoria – Over 30" e di "3ª Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2015/2016.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 10.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 9.000,00
- Campionato di Promozione	E 7.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	E 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	E 2.500,00
- Campionato di 3ª Categoria	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	E 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A Elite (I Livello)	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A (II Livello)	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale	E 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale	E 2.500,00
- Allenatore "squadre minori"	E 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	E 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti

Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dal Dipartimento competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato di 1ª Categoria e di 2ª Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore Dilettante", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie A (II Livello) o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 41, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D..

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 18 Ottobre 2015. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 18 Ottobre 2015.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il

quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B Femminile della Stagione Sportiva 2015/2016, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero – non necessariamente progressivo – unitamente alla personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F., modificato dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 191/A del 26 Marzo 2015. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2ª Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª Categoria, 2ª Categoria, 3ª Categoria, 3ª Categoria - Under 21, 3ª Categoria - Under 18, 3ª Categoria – Over 30, 3ª Categoria – Over 35, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata). E' fatto salvo quanto previsto per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, segnatamente che nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

26) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

27) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

28) PROGETTO DI RILANCIO E SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 289/A del 5 Giugno 2015, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 296 dell'8 Giugno 2015. In tal senso, le società del calcio professionistico potranno acquisire il titolo sportivo di società del calcio femminile nazionale, previo accollo dei debiti sportivi.

Le società del calcio femminile nazionale potranno concludere accordi di licenza con società del calcio professionistico, per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi delle società concedenti. Le società del calcio professionistico potranno acquisire partecipazioni in società di calcio femminile nazionale.

Dette procedure saranno consentite dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2015/2016 e per la stagione sportiva 2016/2017, salvo verifica al termine della stagione sportiva 2016/2017.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2015/2016 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F., modificato dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 44/A del 1° Agosto 2014, e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

31) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

32) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva 2015/2016, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

33) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2015 e fino al 30 Giugno 2016, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

34) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono stati resi noti dalla competente Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale n. 322/A del 30 Giugno 2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 01/07/2015

INDICE

PREMESSA

- 1. ATTIVITA' di BASE**
- 2. ATTIVITA' GIOVANILE AGONISTICA**
- 3. ATTIVITA' di CALCIO FEMMINILE**
- 4. ATTIVITA' di CALCIO a 5**
- 5. ATTIVITA' SCOLASTICA**
- 6. TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA**
- 7. NORME GENERALI per lo svolgimento delle attività giovanili**
- 8. REGOLAMENTAZIONE dei TORNEI organizzati dalle società**

Premessa

Principi fondamentali

- *IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;*
- *IL DIRITTO DI FARE SPORT;*
- *IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;*
- *IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;*
- *IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;*
- *IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;*
- *IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;*
- *IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;*
- *IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;*
- *IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.*

Anche l'UEFA, riunitasi in più occasioni con le 54 Federazioni calcistiche associate, nel trattare argomenti che riguardano il calcio giovanile (e quello di base in particolare), sottolinea i concetti espressi nella "Carta dei diritti" e, per conferire loro un significato più pregnante, li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile:

- *IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;*
- *IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;*
- *IL CALCIO È CREATIVITÀ;*
- *IL CALCIO È DINAMICITÀ;*
- *IL CALCIO È ONESTÀ;*
- *IL CALCIO È SEMPLICITÀ;*
- *IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;*
- *IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;*
- *IL CALCIO È AMICIZIA;*
- *IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;*
- *IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA*

In queste affermazioni, riportate peraltro su un documento-video ufficiale, si richiama l'attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.

Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del "recupero" del calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.

Al fine di indurre le Federazioni Nazionali ad una maggiore attenzione al calcio di base e allo sviluppo delle attività secondo gli intendimenti appena descritti, la UEFA ha istituito la "UEFA Grassroots Charter", la "Carta del Calcio di Base" a cui hanno aderito la maggior parte delle Federazioni Calcistiche Nazionali Europee che possiedono i requisiti minimi richiesti dalla UEFA stessa. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aderito il 24 marzo 2009, con la sottoscrizione della "Carta" da parte del Presidente Giancarlo Abete e del Presidente della UEFA Michel Platini.

1 ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Norme regolamentari dell'attività di base

L'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale.

1. Partecipano all'attività le seguenti categorie di calciatori:

- Piccoli Amici
- Pulcini
- Esordienti

2. L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell'ambito dell'attività di base con una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni specifica attività.

Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

4. Le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a.

5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.

6. E' vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata solare

7. Tenuto conto della giovane età i/le bambini/e non devono disputare più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana, salvo che non sia evitabile per oggettive ragioni organizzative. Tale disposizione si applica sia nel caso in cui le squadre di una stessa società siano inserite in gironi diversi, sia nel caso in cui siano inserite nel medesimo girone.

Si riportano di seguito le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di base.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emanerà con delibera del Consiglio Direttivo apposita circolare esplicativa.

a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto l'ottavo anno di età.

PICCOLI AMICI 1° - 2° anno

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età.

PICCOLI AMICI 3° - 4° anno

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età.

PULCINI

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di

età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 10° anno di età.

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la corrente stagione sportiva (attività prevista solo nella fase primaverile).

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età.

PULCINI 3° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno.

ESORDIENTI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo.

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età. Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età.

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità

di utilizzare n° 3 o 5 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, per disputare, rispettivamente, attività ufficiale 9c9 o 11c11.

Inoltre, nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età

delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d’età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato). La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente.

Nella categoria “Piccoli Amici”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

Tabella riepilogativa dei limiti d’età e delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Piccoli Amici	2c2 - 3c3 - 4c4 - 5c5 e alternate a giochi di vario genere	5 - 6 / 7 - 8 anni (dall’1.1.2007, purché abbiano compiuto 5 anni)
Piccoli Amici 1°-2° anno	2c2 - 3c3 alternate a giochi di vario genere	5 - 6 anni (dall’1.1.2009, purché abbiano compiuto 5 anni)
Piccoli Amici 3°-4° anno	4c4 - 5c5 alternate a giochi di vario genere	7 - 8 anni (2007 e 2008)
Pulcini 1° anno* (Solo fase primaverile)	5c5	8 anni (2007)
Pulcini 2° anno	7c7	9 anni (2006)
Pulcini età mista	7c7	8-9-10 anni (dall’1.1.2005 - 8 anni compiuti)
Pulcini 3° anno	7c7	10 anni (2005)
Esordienti 1° anno	9c9	11 anni (2004)
Esordienti età mista	9c9	10 - 11 - 12 anni (dall’1.1.2003 - 10 anni compiuti)
Esordienti 2° anno	9c9 o 11c11	12 anni (2003)

* L’attività prevista per i nati nel 2007 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale prevedendo attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma avviene nella categoria Piccoli Amici, denominata attività “Piccoli Amici 2007”. L’attività Pulcini 1° anno potrà essere organizzata solo a partire dalla fase primaverile.

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere l'allegato n°1)

b) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

c) Arbitraggio delle gare

Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio".

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l'arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:

o Tecnici della società ospitante

o Tecnici della società ospitata

o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell'autoarbitraggio

- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società

- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC

- Auto arbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Società, all'atto dell'iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC,

da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

d) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie

e) Esordienti 2° anno 11c11

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA, a condizione, però, che gli arbitri siano utilizzati in tutte le Delegazioni di competenza.

L'autorizzazione all'utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell'AIA. A tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni e sentite le società, presenteranno entro i tempi stabiliti richiesta alla LND, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza. Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell'AIA.

f) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emanerà con delibera del Consiglio Direttivo apposita circolare esplicativa.

L'attività prevista per tali società sarà pertanto la seguente:

Fascia d'età	Attività ufficiale categorie di base	Attività prevista per società di Lega Professionistica
<u>Esordienti 2° anno</u>	<u>9c9 o 11c11</u>	<u>Giovanissimi - "fascia B" o Provinciali</u>
<u>Esordienti 1° anno</u>	<u>9c9</u>	<u>Torneo Esordienti 2° anno (9c9 o 11c11)</u>
<u>Pulcini 3° anno</u>	<u>7c7</u>	<u>Torneo Esordienti 1° anno (9c9)</u>
<u>Pulcini 2° anno</u>	<u>7c7</u>	<u>Torneo Pulcini 3° anno (7c7)</u>
<u>Pulcini 1° anno</u>	<u>5c5</u>	<u>Torneo Pulcini 2° anno (7c7)</u>

g) Manifestazioni ufficiali delle categorie di base

Il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, le seguenti Manifestazioni dedicate a:

- Categoria Piccoli Amici
- Categoria Pulcini
- Categoria Esordienti

Come da circolare esplicativa

h) “Terzo Tempo FAIR PLAY”

Il Settore Giovanile e Scolastico promuove l’organizzazione del Terzo Tempo Fair Play da parte delle società.

Nel corso del Terzo Tempo “FAIR PLAY”, le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell’incontro.

i) Attività con Enti di Promozione Sportiva

In attesa di ridefinire il protocollo d’ intesa tra la FIGC e gli Enti di promozione sportiva non è al momento consentita alle società affiliate alla FIGC la partecipazione ad attività organizzate dagli enti stessi.

j) Attività non autorizzate (Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti)

Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.6), così come non è consentito per queste fasce d’età dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa.

Il mancato rispetto delle norme tecniche e/o organizzative che regolano l’attività delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti comporterà parere negativo per la conferma, il riconoscimento o l’eventuale esclusione di tipologia alle “Scuole di Calcio”.

Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o a criteri di sperimentazione.

Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

1.2 Scuole di Calcio

Le Scuole di Calcio e di Calcio a 5, vengono riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle società che svolgono attività nelle categorie di base, risulta modificato rispetto alle scorse stagioni sportive.

I criteri di riconoscimento ed i requisiti richiesti, verranno pubblicati sul successivo Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico.

Il riconoscimento delle Scuole di Calcio, il relativo controllo a verifica dell'attività svolta ed il supporto fornito alle Società, sarà a cura del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico ed i collaboratori esperti nell'ambito dell'Attività di Base.

Si allega al presente comunicato:

- il quadro riepilogativo delle attività ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 (allegato n.1)

2) ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori:

- Giovanissimi
- Allievi

2.1 Categoria Giovanissimi

Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.

Composizione delle squadre

Ai campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze.

Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.

Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici devono promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

Ordinamento dei campionati

L’attività della categoria Giovanissimi si articola come segue:

- **Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti**
- **Campionato Regionale Giovanissimi**
- **Campionato Provinciale e locale Giovanissimi**

Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le determinazioni assunte dovranno comunque essere comunicate al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE GIOVANISSIMI

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Giovanissimi unicamente la squadra Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi - unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Giovanissimi unicamente la squadra Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.2 Categoria Allievi

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

b) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

c) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici devono promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

d) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- **CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI A e B**
- **CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI LEGA PRO DIVISIONE UNICA**
- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI**
- **CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE ALLIEVI**

e) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le determinazioni assunte dovranno comunque essere comunicate al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE ALLIEVI

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONI E NON AMMISSIONI

Esclusione dal Campionato Regionale Allievi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al

Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Allievi

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Tornei di fascia B

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la fascia B delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, riservati alle seguenti fasce d’età:

- per la categoria “Allievi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° anno di età.
- per la categoria “Giovanissimi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 13° anno di età.

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

Tornei post-Campionato

Per l’eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni economiche, e se ne darà comunicazione.

Attività di Rappresentativa

Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatto obbligo la presenza ad ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da:

ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale e iscritto all’albo del Settore Tecnico

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

MEDICO

MASSAGGIATORE

La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi.

Possono essere convocati nelle rappresentative Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti purché la Società per cui sono tesserati partecipi al campionato di categoria.

A. Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi

L'organizzazione delle attività delle Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico.

2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi.

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno.
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno).
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le società

(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

- 1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- 2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del

clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra;

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei nazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

3) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

3.1 Attività di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti)

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato .

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile in allegato).

Nella categoria "Piccoli Amici" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

3.2 Attività giovanile agonistica - categoria giovanissimi

Alla attività giovanile - categoria giovanissimi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "3" del presente Comunicato .

Alle ragazze in età per la categoria giovanissimi viene concessa la possibilità di partecipare al campionato Giovanissimi in squadre miste o composte da sole ragazze, anche se appartenenti per età alla categoria Allieve (in tal caso è necessario presentare richiesta di deroga con le modalità fissate nella Sezione 2 lettera C).

3.3 Torneo giovani calciatrici categoria "Giovanissime"

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo Nazionale Giovani Calciatrici - categoria Giovanissime.

Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria “Giovanissime” le dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.4 Torneo giovanile - categoria “Allieve”

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Torneo Giovanile - categoria Allieve.

Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria “Giovanissime” le dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.5 Women’s Football Day

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza, nell’ambito del programma di sviluppo del Calcio femminile della UEFA, il Women’s Football Day, con le modalità che saranno comunicate con apposita circolare

4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE

4.1 Attività di base

(“Piccoli Amici”, “Pulcini”, “Esordienti”)

All'Attività di Base di Calcio a Cinque si applicano le disposizioni di cui alla Sezione “1” del presente Comunicato

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale qualifica di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.3 Attività giovanile - categoria “Giovanissimi”

L'attività di Calcio a Cinque della Categoria “Giovanissimi/e” si articola in Campionati e/o Tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.4 Attività giovanile - categoria “Allievi”

L'attività di Calcio a Cinque della categoria “Allievi” si articola in campionati e/o tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

5) ATTIVITÀ SCOLASTICA

I proficui rapporti di collaborazione instaurati tra FIGC e MIUR, in relazione alla promozione dell'attività sportiva scolastica, hanno portato a sottoscrivere, per l'anno scolastico appena trascorso, una prima convenzione mediante la quale sono stati integrati in un unico progetto didattico-sportivo le rispettive attività dedicate alla disciplina del calcio. Consapevoli dei risultati che questa "unione di intenti" ha prodotto, è intenzione delle parti sviluppare ulteriormente la collaborazione con l'obiettivo, per la prossima stagione, di dare vita ad una nuova progettualità didattico-sportiva con la quale ampliare l'offerta formativa volta alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

A tale proposito il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e l'Ufficio V° del MIUR condividono l'opportunità di sviluppare un "progetto quadro" rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'intero territorio italiano, finalizzato a far maturare eticamente i più giovani e alla diffusione e promozione della cultura del rispetto in tutte le sue diverse accezioni.

Il valore di riferimento che ispirerà quindi i percorsi formativi che accompagneranno gli impegni sportivi per il prossimo anno scolastico sarà il "*RISPETTO*", mentre "*Il tifo corretto come forma di rispetto*", il tema da sviluppare.

Per gli aspetti specifici del progetto, nei diversi ordini di scuola, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

6) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 169 del 20 Luglio 2013.

Vedi anche www.gazzettaufficiale.it

6.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

a1) Attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva.

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare.

7) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

7.1 Tesseramento giovani calciatori

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione;

a2) “Giovani”:

“Cartellino Annuale Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”

a3) “Giovani dilettanti”

a4) “Giovani di serie”

a5) “Giovani” stranieri

Per le specifiche informazioni circa modalità di tesseramento e di svincolo, si rimanda ad apposita circolare esplicativa

7.4 Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati

come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

7.5 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base

7.6 Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare

dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

7.7 Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

- 1^a Ammonizione punti 0,40
- 2^a Ammonizione punti 0,60
- dalla 3^o Ammonizione e per le successive punti 0,50
- Squalifiche:
 - a) per una giornata di gara punti 2
 - b) per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
 - c) da due a sei mesi punti 15
 - d) da più di sei mesi a un anno punti 25
 - e) da più di un anno a tre anni punti 40
 - f) da più di tre anni a cinque anni punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida punti 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
 - a) per una settimana punti 3
 - b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
 - c) da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
 - d) da più di sei mesi a nove mesi punti 40
 - e) da più di nove mesi ad un anno punti 50
 - f) da più di un anno a tre anni punti 70

g) da più di tre anni a cinque anni punti 80

c) A carico di Società

- Ammonizione punti 1
- Squalifica del campo:
 - a) per una gara punti 10
 - b) per due gare punti 20
 - c) per tre gare punti 30
- Penalizzazioni:
 - a) di un punto in classifica punti 10
 - b) di due punti punti 15
 - c) di tre punti punti 20
- Applicazione art. 17 del C.G.S.,
commi 1,2,3,5: punti 10
- Ammende:
 - a) fino a € 25,00 punti 0,50
 - b) da più di € 25,00 a € 51,00 punti 1,5
 - c) da più di € 51,00 a € 103,00 punti 3
 - d) da più di € 103,00 a € 258,00 punti 10
 - e) da più di € 258,00 a € 516,00 punti 20
 - f) da più di € 516,00 in poi punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare

- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della "Sezione 3 - Attività giovanile").

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

7.8 Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

7.9 Incontri amichevoli organizzati da Società

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente almeno 24 ore prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria. La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento. Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare alla Delegazione competente territorialmente un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 5 giorni prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC - SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

(normativa F.I.F.A. in vigore dal 01 agosto 2011 con circolare numero 1273)

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC - SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di appartenenza.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

8) REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI

ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

8.1 Organizzazione dei tornei

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC o ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loce, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori
- l'esatta denominazione del Torneo
- la data e la sede di effettuazione del torneo
- la sede della Società o del Comitato organizzatore

- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento

Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Territorialità:

Non è consentito alle Società organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota”.

8.2 Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società

Nel rispetto dei limiti di età sopra enunciati nella Sezione 1, hanno titolo di partecipazione le seguenti categorie:

ALLIEVI

ALLIEVI B

GIOVANISSIMI

GIOVANISSIMI B

ESORDIENTI

ESORDIENTI PRIMO ANNO

PULCINI TERZO ANNO

PULCINI SECONDO ANNO

PULCINI PRIMO ANNO

PULCINI MISTI

PICCOLI AMICI

Per quanto concerne la categoria “PICCOLI AMICI” (età: da 5 anni compiuti a 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso) è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all’Estero (in quanto l’attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

È invece consentito organizzare Manifestazioni, preferibilmente a carattere Locale o Provinciale, nelle quali, peraltro, non dovranno essere previste né formazione di classifiche né, tanto meno, graduatorie di merito.

8.3 Modalità organizzative dei Tornei

a1) Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria autorizzazione, tassativamente almeno **60 giorni prima** della data di inizio del torneo.

I regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare e devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli facsimile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata.

I regolamenti devono contenere la precisa indicazione, categoria per categoria, delle squadre straniere accompagnatori partecipanti comprensivo di nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, la località, e la struttura dove verranno ospitati e la nazione di appartenenza.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Inoltre, secondo la vigente normativa FIFA (circolare numero 1273), in vigore dal 01 agosto 2011 dovranno essere allegate ai regolamenti dei Tornei Internazionali anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo

a2) Tornei a carattere Nazionale

I regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. ai fini della necessaria autorizzazione tassativamente almeno **45 giorni prima** della data di inizio del torneo. Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché **non venga accordata** la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso. I Regolamenti, devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere.

I Regolamenti devono **obbligatoriamente contenere il programma delle gare.**

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto **non sono accettati regolamenti cumulativi**

b) Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il tramite il **Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni.** La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta (nuova normativa FIFA).

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate. Le Società sono tenute entro 10 giorni dal rientro delle manifestazioni, ad inoltrare al Comitato Regionale territorialmente competente la scheda valutativa allegata all'autorizzazione rilasciata dalla FIGC. Il Comitato provvederà ad inviarla all'Ufficio Tornei della FIGC -

SGS. Qualora tale procedura non venisse rispettata, non verranno concesse alle Società inadempienti successive autorizzazioni per partecipare a Tornei all'estero.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

c) Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno **30 giorni prima** della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno **20 giorni prima** della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione. I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è **facoltà dei Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini**. I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, **ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari**. I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 3 (tre) squadre appartenenti a Delegazioni della LND limitrofe, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui vengono organizzati, sono assimilabili a Tornei a carattere Regionale.

d) Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine **entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva**.

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti, appunto, alla stagione sportiva successiva e pertanto **possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso**.

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.

e) Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, fissano le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti. I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali). Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

8.4 Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due. Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

8.5 Disposizioni integrative

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Prestiti:

È consentito un numero massimo di tre giocatori per squadra per le categorie Allievi e Giovanissimi.

I prestiti sono vietati nella categoria Pulcini ed Esordienti fatto salvo quanto di seguito specificato.

Per i Tornei Nazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito solo per le società che ne avranno fatto richiesta ed ottenuto l'autorizzazione da parte del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO della FIGC a "sottoporre a prova giovani calciatori" (vedi paragrafo "Provini").

Nei tornei a carattere internazionale i prestiti sono vietati sia nella categoria Esordienti che in quella Pulcini.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND. Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini

Si precisa inoltre che, nei Tornei delle categorie Allievi e Giovanissimi, l'utilizzo dei prestiti è subordinato all'autorizzazione da parte della FIGC del rispettivo specifico regolamento.

Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo una opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita *"Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società"* pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

Le normative indicate nel presente Comunicato Ufficiale vengono annualmente integrate e/o modificate, qualora necessario, con ulteriori disposizioni, la cui pubblicazione è prevista in apposite Circolari o Comunicati Ufficiali, diramati dal Settore Giovanile e Scolastico, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci